

## **Procedura di sanzionamento per morosità nelle contribuzioni:**

In applicazione alle norme contenute nello Statuto di Cometa si segnalano con la presente le **norme relative al sanzionamento per morosità** nelle contribuzioni:

### **1 Ambito di riferimento:**

La procedura si applica a tutte le aziende che effettuano i versamenti in ritardo rispetto alla data stabilita (si ricorda infatti che il versamento deve essere disponibile sul c/c RACCOLTA con IBAN IT62M0347901600000800842200 intestato a Fondo Cometa presso BNP Paribas Securities Services, entro il giorno 20 dei mesi di versamento: 20 gennaio, 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre).

Sono considerati tardivi, secondo il principio della data disponibilità di cui alle Disposizioni Contabili emanate dalla Covip, anche i versamenti effettuati con disposizione successiva a tale data pur se con valuta retrodatata al 20 del mese.

Tale procedura è applicabile anche per versamenti parziali tardivi, a prescindere dalla causa del ritardo.

### **2 Entrata in vigore:**

La procedura è in vigore dal primo versamento al Fondo relativo all'anno 2000, in quanto il CDA Cometa ha ritenuto di non applicare la norma nel primo periodo (1999) per consentire alle aziende di apprendere le regole di contribuzione e di predisporre le procedure necessarie all'effettuazione dei versamenti.

### **3 Tipi di mora e calcolo delle stesse:**

<b>Danno individuale:</b> Il tardivo pagamento fa sì che vengano (eventualmente) acquistate un numero di quote inferiore a quelle acquistate per un pagamento puntuale.	<b>Danno collettivo:</b> Il tardivo pagamento danneggia il Fondo in quanto deve processare una pratica di morosità.
Il calcolo delle quote è a cadenza mensile, pertanto il versamento per danno individuale è <u>dovuto</u> nel caso in cui il ritardo superi il giorno del ricalcolo della quota, ultimo giorno lavorativo del mese.	Il versamento per danno collettivo è <u>dovuto</u> per i versamenti effettuati con disposizione successiva al 20 del mese cui si riferisce il versamento, come specificato nel paragrafo <i>Ambito di riferimento</i> .
<b>Importo:</b> L'azienda dovrà versare al Fondo Cometa un importo calcolato applicando al contributo la percentuale di incremento del valore della quota registrato nel periodo di tardivo versamento. L'apposito indice di rivalutazione sarà messo a disposizione sul sito Internet Cometa e aggiornato a cadenza mensile. L'azienda dovrà calcolare il danno individuale verificando il comparto di appartenenza dell'aderente e prendendo a riferimento il valore di quota di quel comparto. Il comparto scelto dall'aderente si può verificare nella sezione riservata all'azienda – elenco aderenti entrando nella singola posizione di ogni aderente. <b>Tale importo viene automaticamente calcolato dal sistema Cometamatica che produce nella posizione individuale dell'azienda la distinta di mora relativa</b>	<b>Importo:</b> L'azienda dovrà versare al Fondo Cometa un importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse per il periodo del ritardo.  Il tasso legale di interesse dell'anno in corso
<b>Modalità di versamento:</b> L'importo dovrà essere versato sullo <b>stesso conto corrente delle contribuzioni</b> c/c RACCOLTA IBAN IT62M0347901600000800842200 intestato a Fondo Cometa con bonifico contenente nella sezione cliente/cliente le stesse informazioni indicate per il versamento delle contribuzioni.	<b>Modalità di versamento:</b> L'importo dovrà essere versato su un <b>conto corrente specifico</b> c/c MORA IBAN IT42L0347901600000800842100 intestato a Fondo Cometa con bonifico contenente le seguenti informazioni nella sezione cliente/cliente: codice fiscale azienda, ragione sociale, il carattere *, la dizione MORA.
<b>Distinta di contribuzione:</b> Già prodotta in automatico dal sistema Cometamatica	<b>Distinta di contribuzione:</b> Per il danno collettivo non è prevista nessun tipo di distinta